REGOLAMENTO (CEE) N. 2836/85 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1985

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad alcuni apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, parti e pezzi staccati, della sottovoce 85.15 A III b), C II c) della tariffa doganale comune, originari della Malesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per alcuni apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, parti e pezzi staccati della sottovoce 85.15 A III b), C II c) della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 3 160 300 ECU ; che in data 7 ottobre 1985 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Malesia ha raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Malesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 14 ottobre 1985, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Malesia :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.15 (Codice Nimexe 85.15-12, 13, 14, 15, 19, 32, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 82, 84, 86, 88, 91, 99)	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando : A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione : III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono : b) altri C. Parti e pezzi staccati : II. altri : c) non nominati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente